

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Rep.

Contratto di appalto lavori di “MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE – ANNO 2026

– VIA TRIESTE E VIA C. BATTISTI”.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) _____, Codice Unico di Progetto

(C.U.P.) F33D25002490006.

Importo contratto: _____ oltre Iva.

L'anno _____, il giorno _____ (__) del mese di _____ (__) in

Pedaso (FM) presso la sede comunale, avanti a me Segretario Comunale del Comune di

Pedaso, dott. Vincenzo Benassai, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, let. c), del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

- ING. PIETRO MONTENOVO, nato a San Benedetto del Tronto il 03.08.1966 (C.F.

MNTPTR66M03H769G), il quale interviene nel presente atto e stipula non in proprio ma in

nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Pedaso (FM)** - C.F. 81001950443 - che

rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Secondo Settore, ai sensi dell'art. 107 del

D.lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale n. 05 del 30.06.25, domiciliato per il presente atto

presso la sede comunale, sita in Pedaso (FM), P.zza Roma n. 6 (di seguito, per brevità,

“Stazione Appaltante”);

e

SIG. _____ nato il _____ a _____, C.F. _____ nella

qualità di legale rappresentante della ditta “_____”, con sede legale in _____ (__)

in via _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

	con il numero di iscrizione REA n. _____, codice fiscale/partita IVA _____	
	(di seguito, per brevità, “Appaltatore”), comparenti della cui identità personale e	
	capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, e verificato che i	
	certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, let.	
	f) del D.lgs. n. 82/2005;	
	Premesso che	
	a) con deliberazione di G.M. n. 51 del 13.07.26, la Stazione Appaltante ha provveduto	
	all’approvazione del progetto esecutivo di “INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO	
	DELLA RETE STRADALE – ANNO 2026 – VIA C. BATTISTI E VIA TRIESTE” redatto dal	
	responsabile del secondo settore del comune di Pedaso, ing. Pietro Montenovio;	
	b) con determinazione n. 64 (Reg.Gen. n. 203/2026) del 16.07.26, il Comune di Pedaso ha	
	avviato una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto	
	esecutivo denominato “INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE	
	STRADALE – ANNO 2026 – VIA C. BATTISTI E VIA TRIESTE” , approvato con delibera di	
	Giunta Comunale n. 55 del 13.07.26, per un importo totale dei lavori pari a € 243.918,42 Iva	
	esclusa, di cui € 8.144,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di procedere alla	
	scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all’art. 50	
	del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1	
	del medesimo Decreto, con invito esteso a cinque operatori economici. Con tale determinazione	
	veniva altresì deciso di attribuire alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Fermo, lo	
	svolgimento delle attività di selezione del contraente;	
	c) con determinazione del dirigente della S.U.A. della provincia di Fermo n. _____ del _____,	
	(Reg. Gen. n. _____), veniva aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di “INTERVENTI	
	FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE – ANNO 2026 – VIA C.	
	2	

BATTISTI E VIA TRIESTE ”, sulla base del progetto esecutivo approvato, alla ditta

“ _____ ”, con sede legale _____ () in via _____ n. _____, per un prezzo di €

(_____ / _____) oltre IVA 10%, determinato dalla somma di €

(_____ / _____) derivante dall'applicazione del ribasso del _____ % sull'importo dei

lavori posto a base di gara (comprensivo del costo della manodopera) e dell'importo degli oneri

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.144,98 (ottomilacentoquarantaquattro/98);

d) con determinazione n. _____ (Reg. Gen. n. _____) del _____, il comune di Pedaso prendeva

atto dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del dirigente della S.U.A della

provincia di Fermo n. _____ del _____ - e veniva impegnata la somma di € _____ + €

_____ per IVA 10% per complessivi € _____ in favore della ditta

“ _____ ”, come precedentemente generalizzata;

e) l'affidamento oggetto del presente Contratto è finanziato in quanto ad € 200.000,00 dalla

regione Marche ed in quanto ad € 120.000,00 con risorse proprie di bilancio.

f) trattandosi di affidamento sotto soglia, ai sensi dell'art. 18 non è applicabile il termine dilatorio

previsto dall'articolo 55, del Codice dei Contratti per la stipula del presente Contratto;

g) l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui all'articolo 18 del presente Contratto,

secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e ne ha consegnato copia informatica

debitamente sottoscritto alla Stazione Appaltante;

h) l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto all'articolo 117 del

Codice dei Contratti e negli atti di gara e ha consegnato copia informatica debitamente

sottoscritta alla Stazione Appaltante;

i) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nello schema del presente

contratto di appalto;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dei lavori di **"INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE**

STRADALE – ANNO 2026 – VIA C. BATTISTI E VIA TRIESTE", da eseguirsi in Pedaso.

1.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13.07.26, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente Appaltatore oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs.. 36/2023 e s.m.i. e al d.m. 49/2018.

1.3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: _____;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: **F33D25002490006**;

Art. 2 - Importo del contratto

2.1 Il corrispettivo dell'Appalto, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, è pari a €

(_____), così articolata:

- € 8.144,98 (ottomilacentoquarantaquattro/98) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- € (_____) quale importo dei lavori al netto del ribasso.

2.2. Il contratto è stipulato "a misura". I lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla Stazione Appaltante. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

2.3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

Articolo 3 – Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione.

3.1. La consegna dei lavori all'esecutore dovrà avvenire ai sensi dell'art. 3, dell'All. II.14 del

D.lgs. n. 36/2023;

3.2. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

3.3. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

3.4 Come da verbale di consegna lavori d'urgenza, assunto al prot. n. _____ del _____, si specifica che i lavori sono stati consegnati il _____ e l'operatore economico ha consegnato il cronoprogramma in pari data.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

4.1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

5.1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 114 del D.lgs. 36/2023.

5.2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

5.3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

5.4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

5.5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati nel presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

6.1. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

6.2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

6.3. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

6.4. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

6.5. Trattandosi di corrispettivo a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 7 - Modifiche del contratto

7.1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Progetto (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120, del D.lgs. n. 36/2023. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

8.1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le

seguenti soglie:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 120, comma 5;

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui all'articolo 120;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni

di esclusione di cui all'articolo 95 D.lgs. n. 36/2023, sia per quanto riguarda i settori ordinari,

sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

8.2. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n.81/2008 e

s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto

o violazione delle norme regolanti il subappalto.

8.3. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

8.4. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

8.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

8.6. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

8.7. Salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa

antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 36/2023, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante dovrà recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

9.1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

9.2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

9.3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

9.4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a 40.000,00.

9.5. L'Appaltatore provvederà all'emissione della fattura a seguito della positiva verifica di conformità della prestazione da parte del RUP. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, a seguito dell'invio delle relative fatture elettroniche (che dovranno indicare l'atto di impegno, il CIG e il seguente **codice univoco ufficio: UFBKXT**).

9.6. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9.7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto

il pagamento.

9.8. Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

9.9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

9.10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

10.1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

10.2. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG assegnato al presente contratto.

10.3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

10.4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

11.1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

11.2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale calcolata nella misura stabilita dall'articolo 125 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

12.1. Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

12.2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

12.3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

12.4. Nel caso la Stazione Appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023, l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti

rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

12.5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

12.6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

12.7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

12.8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

13.1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 14 – Specifiche modalità Collaudo e Certificato di regolare esecuzione.

14.1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

14.2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

14.3. Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 116 del D.lgs. 36/2023, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

14.4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

14.5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

14.6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

14.7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

14.8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

14.9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Riserve e controversie

15.1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49.

15.2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.li 210 e 211 del D.lgs. 36/2023, il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 16 – Subappalto.

16.1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

16.2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice.

Art. 17 - Piani di sicurezza

17.1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

17.2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs.. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 18 – Polizze assicurative.

18.1 Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha prestato le seguenti garanzie:

- a. cauzione definitiva
- b. polizza assicurativa
- c. polizza assicurativa per danni di esecuzione

L'Appaltatore si impegna a rinnovare le cauzioni e le assicurazioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

18.2 A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Appaltatore ha costituito polizza cauzionale definitiva pari al _____ % dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, e precisamente pari a € _____, che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, emessa in data _____

da _____, agenzia di _____, n. _____, per l'importo garantito di € _____

_____ ; la polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Detto deposito cauzionale sarà svincolato, su richiesta dell'Appaltatore, ove nulla osti, a servizio ultimato, regolarmente eseguito.

L'importo garantito di cui sopra è stato ridotto del 50% così come previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti, poiché il contraente ha prodotto la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

18.3 L'Appaltatore ha stipulato assicurazione responsabilità civile per danni di esecuzione/ responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, ossia RCT/RCO. emessa da _____

_____, polizza n. _____ emessa il _____, per la durata complessiva di _____

anni per la Costruzione di Opere (dal _____ al _____) e con durata di _____ anno per il Periodo

di Manutenzione (dal _____ al _____) con le seguenti coperture:

- Opere € _____ ;

- Opere preesistenti € _____;

- Sinistro €

Articolo 19– Riservatezza e proprietà dei documenti.

19.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

19.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

19.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4,
resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione
e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività
di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori
nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

19.4 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e

incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

19.5 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere o documenti.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali.

20.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy e del Reg. Eu. 679/2016, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Resta comunque inteso che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

20.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei..

20.3 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Pedaso (FM) quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del

contratto, informa l'Appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

20.4 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

20.5 In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 21– Elezione di domicilio.

21.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: alla via indirizzo pec:

21.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 22 – Foro esclusivo.

22.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito all'esecuzione del presente Contratto, si richiamano gli artt. 210-220 del Codice dei Contratti.

22.2 In ogni caso in cui le eventuali controversie non possano essere risolte in via stragiudiziale, in base alle disposizioni sopra richiamate, sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante. È esclusa la competenza

arbitrale.

Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

23.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri fiscali inerenti la stipula e l'esecuzione del presente Contratto, dalla consegna fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

23.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico.

23.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 24 - Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi

24.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e di impegnarsi a rispettare tutto quanto contenuto all'allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

Articolo 25 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi

25.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto prima d'ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. Ivi i detti soggetti hanno accertato che l'area e gli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose e altra sorta di impedimenti, in ogni caso entro la data di consegna dei lavori.

Articolo 26 - Interpretazione del contratto

29.1 Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

29.2 Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto d'appalto e/o degli altri elaborati

progettuali e le norme del D.lgs. 50/2016, prevalgono quest'ultime.

Articolo 27 - Rinvio

30.1 Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, nelle parti ancora vigenti del Regolamento attuativo approvato con d.P.R. n. 207/2010, nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 settembre 2000, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

E richiesto io Segretario Comunale ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 pagine, escluso le firme, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 120,00.

In presenza delle Parti io Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

PER IL COMUNE DI PEDASO

Il Responsabile del Secondo Settore

Ing. Pietro Montenovo (firmato digitalmente)

PER LA SOCIETÀ “ ”

L'Amministratore Unico

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Benassai (firmato digitalmente)